

Le agevolazioni fiscali per i portatori di handicap

di [Anna Maria Pia Chionna](#)

Pubblicato il 16 Marzo 2013

pubblichiamo un riassunto delle agevolazioni fiscali in essere per i contribuenti portatori di handicap: l'acquisto di veicoli, l'acquisto di medicinali e dispositivi di ausilio, la rimozione delle barriere architettoniche...

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la guida aggiornata delle agevolazioni fiscali per disabili, che possono essere così sintetizzate:

• VEICOLI

Beneficiari

1. non vedenti e sordi,
2. disabili con handicap psichico o mentale titolari dell'indennità di accompagnamento,
3. disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni,
4. disabili con ridotte o impedito capacità motorie,
5. familiare che ha fiscalmente a carico ¹ il portatore di handicap purchè la spesa sia sostenuta nell'interesse del disabile.

Tipo di spesa

- Autovetture,
- Autoveicoli per il trasporto promiscuo,
- Autoveicoli specifici,

- Autocaravan,
- Motocarrozette,
- Motoveicoli per trasporto promiscuo,
- Motoveicoli per trasporti specifici.

Agevolazioni

1. Detrazione Irpef pari al 19% del costo d'acquisto e delle spese di manutenzione straordinaria (se sostenute entro 4 anni dall'acquisto del mezzo) purchè non superiori complessivamente ad euro 18.075,99.

L'agevolazione spetta una sola volta nel corso di un quadriennio, decorrente dalla data di acquisto, a meno che il veicolo precedentemente acquistato viene cancellato dal PRA perché destinato alla demolizione.

La detrazione può essere usufruita per intero nel periodo d'imposta in cui il veicolo è stato acquistato o, in alternativa, in quattro quote annuali di pari importo.

2. Applicazione dell'aliquota agevolata Iva del 4% per l'acquisto di autovetture nuove o usate, aventi cilindrata fino a:

- 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina,
- 2.800 centimetri cubici, se con motore diesel.

A condizione che l'impresa che vende il veicolo:

- emetta fattura con l'indicazione della legge che consente di applicare l'Iva agevolata;
- comunichi, entro 30 giorni dalla vendita, all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente in base alla residenza dell'acquirente, la data dell'operazione, la targa del veicolo, i dati anagrafici e la residenza dell'acquirente.

Anche in questo caso l'agevolazione spetta una sola volta nel corso di un quadriennio, decorrente dalla data di acquisto, a meno che il veicolo precedentemente acquistato viene cancellato dal PRA perché destinato alla

demolizione.

Questa disciplina si applica anche all'acquisto del veicolo in leasing, a condizione che il contratto di sia di tipo "traslativo", cioè preveda il trasferimento all'utilizzatore della proprietà del bene.

3. Esenzione dall'imposta di bollo per i veicoli intestati al disabile o al familiare del quale egli è fiscalmente a carico purchè nei seguenti limiti di cilindrata:

- 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina,
- 2.800 centimetri cubici, se con motore diesel.

Il beneficio spetta per un solo veicolo e la richiesta deve essere presentata solo per il primo anno, entro 90 giorni dalla scadenza del termine entro cui andrebbe effettuato il pagamento, all'ufficio tributi dell'ente Regione, a meno che quest'ultimo si avvalga dell'Aci.

4. Esenzione dall'imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà, da richiedere al PRA territorialmente competente, spettante in caso di intestazione del veicolo al disabile o al familiare del quale il disabile è fiscalmente a carico. Tale agevolazione non è prevista per i veicoli dei non vedenti e dei sordi.

• DETRAZIONE IRPEF PER I FIGLI PORTATORI DI HANDICAP

Dal 1° gennaio 2013 la maggiore detrazione per il figlio disabili è stata elevata da 220 euro a 400 euro.

• AGEVOLAZIONI IRPEF PER LE SPESE SANITARIE E MEZZI DI AUSILIO

? deduzione dal reddito complessivo del disabile o del familiare che le ha sostenute (anche se il portatore di handicap non è a suo carico fiscalmente!) dell'intero importo delle:

- spese mediche generiche (per esempio, le prestazioni rese da un medico generico, l'acquisto di medicinali)
- spese di assistenza specifica (per esempio l'assistenza infermieristica e riabilitativa).

? detrazione dal reddito complessivo del disabile o del familiare del quale il disabile è fiscalmente a carico le spese sanitarie e per l'acquisto di mezzi di ausilio, secondo le seguenti regole:

- le spese sanitarie specialistiche possono essere detratte dall'imposta per la parte eccedente l'importo di 129,11 euro;
- le spese sostenute per il trasporto in ambulanza del disabile; l'acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e di apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale; l'acquisto di arti artificiali per la deambulazione, sussidi tecnici ed informatici (vedi paragrafo successivo), interventi di eliminazione di barriere architettoniche per la parte eccedente alla detrazione del 36% ... sono integralmente detraibili.

Circa l'assistenza personale dei disabili non autosufficienti le agevolazioni sono:

? deduzione dal reddito complessivo degli oneri contributivi (fino all'importo massimo di 1.549,37 euro) versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare;

? detrazione del 19% delle spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale, da calcolare su un importo massimo di 2.100 euro, a condizione che il reddito del contribuente non sia superiore a 40.000 euro.

• AGEVOLAZIONI IVA PER L'ACQUISTO DI AUSILI TECNICI ED INFORMATICI

I Mezzi di ausilio scontano l'Iva al 4%, ad esempio:

- servoscala e altri mezzi simili, che permettono ai soggetti con ridotte o impedito capacità motorie il superamento di barriere architettoniche;
- protesi e ausili per menomazioni di tipo funzionale permanenti;
- protesi dentarie, apparecchi di ortopedia e di oculistica;
- apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi;
- poltrone e veicoli simili, per inabili e minorati non deambulanti, anche con motore o altro meccanismo di propulsione;

- prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere per il superamento o l'eliminazione delle barriere architettoniche.

I sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei portatori di handicap, ad esempio fax, modem, computer, telefono a viva voce, ... godono di un doppio vantaggio:

1. detrazione Irpef del 19%;
2. aliquota Iva agevolata del 4%.

• ALTRE AGEVOLAZIONI PER NON VEDENTI

- Detrazione dall'Irpef del 19% delle spese sostenute per l'acquisto del cane guida, una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell'animale. La detrazione è fruibile dal disabile o dal familiare di cui il non vedente è fiscalmente a carico e può essere utilizzata, a scelta del contribuente, in unica soluzione o in quattro quote annuali di pari importo.;
- Detrazione forfetaria di 516,46 euro delle spese sostenute per il mantenimento del cane guida. Tale beneficio spetta solo al disabile e non anche al familiare;
- Aliquota Iva agevolata del 4% per l'acquisto di prodotti editoriali.

• DETRAZIONE PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Gli interventi di ristrutturazione edilizia sugli immobili per l'eliminazione delle barriere architettoniche (per esempio, ascensori e montacarichi) e per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, siano idonei a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave danno diritto ad una detrazione Irpef del 36% su una spesa massima di 48.000 euro (del 50%, da calcolare su un importo massimo di 96.000 euro, se la spesa è sostenuta nel periodo che va dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013).

• AGEVOLAZIONE SULL'IMPOSTA DI SUCCESSIONE E DONAZIONE

I disabili che ricevono in eredità o in donazione beni immobili e diritti reali immobiliari applicano l'imposta sulle successioni e donazioni solo sulla parte della quota ereditata (o donata) che supera l'importo di 1.500.000 euro.

- **ESENZIONE DALLA TASSA SULLE IMBARCAZIONI**

Le unità da diporto utilizzate dai soggetti portatori di handicap, affetti da patologie che richiedono l'utilizzo permanente delle imbarcazioni stesse, non scontano l'imposta introdotta nel 2012.

16 marzo 2013

Anna Maria Pia Chionna

1 È fiscalmente a carico colui che possiede un reddito annuo non superiore a 2.840,51 euro. Per il raggiungimento di questo limite non va tenuto conto dei redditi esenti, come, per esempio, le pensioni sociali, le indennità (comprese quelle di accompagnamento), le pensioni e gli assegni erogati ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili.